

COMUNE DI VILLAMAINA

Provincia di Avellino

COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 13 del 11-06-2013

Oggetto: TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI E SUI SERVIZI (TARES) ART. 10, COMMA 2, D.L. 08/04/2013, N. 35. PROVVEDIMENTI.-

L'anno duemilatredici il giorno undici del mese di giugno alle ore 18:00, nella sala delle adunanze consiliari del comune suddetto.

Alla **Prima** convocazione in sessione **Ordinaria**, che è stata partecipata ai Signori Consiglieri a norma di legge con avviso, risultano all'appello nominale:

DI CICILIA STEFANIA	P	SALIERNO ANGELO	P
TRUNFIO GIUSEPPE	P	TRUNFIO RAFFAELE	P
DI IESO GIOVANNI MICHELE	P	FLAMMIA EMILIO	P
DI IESO RAFFAELE	A	SALIERNO PASQUALE MARIO	P
Di Marino Vincenzo	P	SALIERNO MARCO	A

Presenti n. 8 e assenti n. 2.

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale:

- Presiede il Dott. DI CICILIA STEFANIA nella qualità di Sindaco
- Assiste il Segretario Comunale Dott.ssa LI PIZZI ANNA
- Vengono dal Signor Presidente nominati scrutatori I Signori:

La seduta è Pubblica

Si premette che sono stati acquisiti I pareri di cui all'art. 49, (comma 1 e 2) del D. Lgs. n. 267/2000 espressi rispettivamente dal Capo Ufficio Tecnico sotto il profilo tecnico e dal Responsabile del Servizio sotto il profilo della regolarità contabile.

Il Presidente introduce l'argomento posto all'ordine del giorno avente ad oggetto "Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES) Art. 10 comma 2 D.L. 08/04/2013, n. 35 — Provvedimenti"

Relazione sull'argomento il Responsabile del Servizio Finanziario Dr. Marino Vittorio.

Terminata la discussione e uditi gli interventi di tutti.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Considerato che l'art. 14 del decreto legge n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, istituisce, a decorrere dal 1° gennaio 2013, in tutti i Comuni del territorio nazionale, il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, a copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento e dei costi relativi ai servizi indivisibili dei comuni;

VISTO in particolare il comma 35 del predetto articolo che testualmente recita:

"35 (...) Il versamento del tributo, della tariffa di cui al comma 29 nonché della maggiorazione di cui al comma 13 per l'anno di riferimento è effettuato in quattro rate trimestrali, scadenti nei mesi di gennaio, aprile, luglio e ottobre. I comuni possono variare la scadenza e il numero delle rate di versamento. Per l'anno 2013, il termine di versamento della prima rata è comunque posticipato a luglio ferma restando la facoltà per il comune di posticipare ulteriormente tale termine. Per l'anno 2013, fino alla determinazione delle tariffe ai sensi dei commi 23 e 29, l'importo delle corrispondenti rate è determinatoin acconto, commisurandolo all'importo versato, nell'anno precedente, a titolo di TARSU o di TIA 1 oppure di TIA 2. Per le nuove occupazioni decorrenti dal 1° gennaio 2013, l'importo delle corrispondenti rate di cui al periodo precedente è determinato tenendo conto delle tariffe relative alla TARSU o alla TIA 1 oppure alla TIA 2 applicate dal comune nell'anno precedente. In ogni caso il versamento a conguaglio è effettuato con la rata successiva alla determinazione delle tariffe ai sensi dei commi 23 e 29. Per l'anno 2013, il pagamento della maggiorazione di cui al comma 13 è effettuato in base alla misura standard, pari a 0,30 euro per metro quadrato, senza applicazione di sanzioni e interessi, contestualmente al tributo o alla tariffa di cui al comma 29, alla scadenza delle prime tre rate. L'eventuale conguaglio riferito all'incremento della maggiorazione fino a 0,40 euro è effettuato al momento del pagamento dell'ultima rata. È consentito il pagamento in unica soluzione entro il mese di giugno di ciascun anno.";

VISTO l'art. 10 del D.L. 8 aprile 2013, n. 35 che, al comma 2, introduce, in materia di TARES, alcune disposizioni che operano limitatamente all'anno 2013, anche in deroga all'art. 14 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, di cui sopra;

VISTE in particolare le lett. a) e b) del citato comma 2 che testualmente dispongono:

<la scadenza e il numero delle rate di versamento del tributo sono stabilite dal comune con propria deliberazione adottata, anche nelle more della regolamentazione comunale del nuovo tributo, e pubblicata, anche sul sito web istituzionale, almeno trenta giorni prima della data di versamento; ai fini del versamento delle prime due rate del tributo, e comunque ad eccezione dell'ultima rata dello stesso, i comuni possono inviare ai contribuenti i modelli di pagamento precompilati già predisposti per il pagamento della TARSU o della TIA 1 o della</p>

TIA 2, ovvero indicare le altre modalità di pagamento già in uso per gli stessi prelievi. I pagamenti di cui al periodo precedente, sono scomputati ai fini della determinazione dell'ultima rata dovuta, a titolo di TARES, per l'anno 2013>;

RITENUTO opportuno, onde agevolare la cittadinanza che, altrimenti, si vedrebbe gravata del pagamento di una nuova tariffa senza soluzione di continuità rispetto al pagamento della tassa relativa all'anno precedente riferita al medesimo servizio, fissare la scadenza del versamento della prima rata del tributo per l'anno 2013 al mese di luglio e fissare in 4 il numero delle rate per il versamento del tributo in oggetto, analogamente a quanto già disposto per la TARSU;

ATTESO che quest'Ente non si è ancora dotato di un regolamento Comunale per l'applicazione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES);

RITENUTO opportuno, nelle more dell'adozione del predetto regolamento e della determinazione della relativa tariffa, disciplinare il numero delle rate di versamento come segue:

N° rata	Scadenza versamento
1	31/07/2013
2	30/09/2013
3	31/10/2013
: 4	31/12/2013

Prevedendo che il versamento delle prime due rate debba avvenire in misura pari al 100% della TARSU dovuta per l'anno 2012;

VISTO il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: <Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali>;

VISTA la circolare del Ministero dell'economia e delle finanze n. 1/DF del 29 aprile 2013;

CON VOTI UNANIMI, espressi dai presenti, nei modi e forme di legge,

DELIBERA

1. DI FISSARE, per l'anno 2013, ai sensi dell'art. 10, comma 2, lett. a), del De creto Legge 8 aprile 2013, n.35 il numero delle rate di versamento del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi come da seguente prospetto:

N° rata	Scadenza versamento
1	31/07/2013
2	30/09/2013
3	31/10/2013
4	31/12/2013

- 2. DI PROVVEDERE alla pubblicazione della presente deliberazione sul sito web del comune;
- 3. COPIA della presente deliberazione sarà inviata al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2,

del decreto Lgs. n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del Bilancio di Previsione;

- 4. DI STABILIRE che è facoltà del contribuente versare le prime rate del tributo, fatta eccezione per l'ultima,, in unica soluzione entro il termine di scadenza della prima rata;
- 5. DI DARE ATTO che l'ultima rata sarà determinata applicando le tariffe deliberate per l'anno 2013 per il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi e detraendo l'importo delle prime rate e che contestualmente alla stessa il contribuente è tenuto al versamento della maggiorazione di cui all'art. 14, comma 13, del D.L. 201/2011 nella misura standard di 0,30 al mq.;
- 6. DI STABILIRE che il versamento delle prime rate, fatta eccezione per l'ultima, avvenga mediante:
- versamento sul c/c postale intestato al comune previo invio di apposito avviso di pagamento al contribuente, contenente i modelli di versamento precompilati;
- versamento mediante modello F24 di cui all'art. 17 del D. Lgs. 241/1997 o bollettino postale di cui all'art. 14, comma 35, del D.L. 201/2011, previo invio di apposito avviso di pagamento al contribuente contenente i modelli per il versamento precompilati;
- 7. DI DARE ATTO che il versamento dell'ultima rata del tributo dovrà avvenire esclusivamente a mezzo modello F24, di cui all'art 17 del D. Lgs. 241/1997 o tramite il bollettino postale di cui all'art. 14, comma 35, del D.L. 201/2011;
- 8. DI DICHIARARE la presente deliberazione ai sensi dell'art. 134, comma 4, del Decreto Lgs. n. 267/2000, ricorrendo i presupposti di urgenza, con votazione separata, immediatamente eseguibile.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE F.TO DOTT. DI CICILIA STEFANIA

IL SEGRETARIO COMUNALE F.TO DOTT.SSA LI PIZZI ANNA

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

- Che la presente deliberazione:
- > È stata affissa a questo Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi a partire dal 09-07-2013 come prescritto dall'art. 124, comma 1, Decreto Legislativo n. 267/2000

Villamaina, lì 09-07-2013

IL SEGRETARIO COMUNALE F.TO DOTT.SSA LI PIZZI ANNA

- Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 11-06-2013
- > perché decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione, ai sensi dell'art. 134, comma 3, del D.Lgs. 267/2000;
- perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4 del D.Lgs. 267/2000).

Villamaina, lì 09-07-2013

IL SEGRETARIO COMUNALE F.TO DOTT.SSA LI PIZZI ANNA

E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo.

Villamaina, lì 09-07-2013

IL SEGRETARIO COMUNALE